

CSV - BELLUNO

# GESTIONE DEL RISCHIO COVID19

## INDICAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19



**COMITATO D'INTESA**  
TRA LE ASSOCIAZIONI VOLONTARISTICHE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

*A cura di Sportello Sicurezza del Csv di Belluno*

*Ing. Marco Bogo*



## Sommario

<b>PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>I CORONAVIRUS.....</b>	<b>2</b>
<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>2</b>
<b>RIFERIMENTI .....</b>	<b>3</b>
<b>CHI PU' OPERARE.....</b>	<b>3</b>
<b>INDICAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI DA PARTE DELLO SPORTELLO SICUREZZA DEL CSV BELLUNO .</b>	<b>5</b>
<b>INDICAZIONI PARTICOLARI PER IL PROGETTO STACCO (servizio di trasporto e accompagnamento) .....</b>	<b>7</b>
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>8</b>

## PREMESSA

Le presenti indicazioni vogliono essere una linea guida per le associazioni di volontariato al fine di individuare le corrette misure di prevenzione e protezione da adottare per la gestione del rischio da Coronavirus.

Si riferiscono alla documentazione emanata dal governo e dalla Regione Veneto alla data di stesura: l'associazione è tenuta a verificare eventuali modifiche normative avvenute da tale data in poi.

## I CORONAVIRUS

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto tra alimenti crudi e cotti.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

## DEFINIZIONI

Epidemia: Aumento, di solito improvviso, nel numero di casi di una specifica malattia superiore a quanto atteso per la popolazione specifica di quell'area geografica.

Focolaio: Riprende la stessa definizione di epidemia ma in genere riferito ad un'area geografica più limitata.

SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 indica il virus responsabile della malattia.

COVID-19: Corona Virus Disease – 2019, indica la malattia provocata dal virus SARS-CoV-2.

Droplet: Goccioline di aerosol eliminate con respiro, starnuto, tosse o con il parlato e che raggiungono una breve distanza da chi le ha prodotte, in ragione della forza di gravità (in genere meno di 1 metro).

Quarantena: La quarantena è un insieme di restrizioni, rientra tra i provvedimenti definiti in passato come “misure contumaciali”, applicate a soggetti sani presumibilmente venuti a contatto con soggetti infettati, volte a prevenire la diffusione di una malattia infettiva nella comunità.

Isolamento: L’isolamento è la separazione per il periodo di contagiosità di persone infette, in luoghi o condizioni tali da prevenire o limitare il rischio di trasmissione diretta o indiretta dell’agente infettante dai soggetti infettati a quanti sono potenzialmente suscettibili. Nel contesto del presente documento, si intende il periodo in cui al soggetto viene raccomandato di restare presso il proprio domicilio (isolamento domiciliare fiduciario) soggiornando in una stanza singola ben ventilata, con un bagno dedicato, se possibile finestrato.

## RIFERIMENTI

Nella stesura del presente documento si fa riferimento a:

- D. Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008.
- Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: Dpcm 26 aprile 2020, Dpcm 10 aprile 2020, Dpcm 1 aprile 2020, Dpcm 22 marzo 2020, Dpcm 11 marzo 2020, Dpcm 9 marzo 2020, Dpcm 8 marzo 2020.
- Decreti Legge: Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 #CuraItalia, Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
- Ordinanze del Ministero della Salute: Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020, Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020
- Ordinanze del Presidente della Regione Veneto
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
- Linee guida della Regione Veneto per la gestione negli ambienti di lavoro non sanitari.

Inoltre, in particolar modo si fa riferimento alle Linee guida per le attività di volontariato nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 del 10.04.2020 - Regione Veneto: documento emanato dalla Regione Veneto per fornire *“indicazioni e precisazioni utili ai soggetti del terzo settore, in particolare alle organizzazioni di volontariato, che rappresentano in questo momento una risorsa essenziale a supporto delle amministrazioni pubbliche coinvolte nella gestione dell’emergenza sanitaria e sociale, affinché possano continuare ad operare a servizio della comunità in modo responsabile, organizzato e in sicurezza”*.

## CHI PU’ OPERARE

Il documento “Linee guida per l’attività di volontariato nell’ambito dell’emergenza epidemiologica covid-19 - Regione Veneto” riporta alcune indicazioni per le Associazioni di Volontariato al fine di

regolamentare l'attività durante la fase più acuta della pandemia da Covid-19. Alla data di stesura invece del presente documento, tali indicazioni sono in parte superate in quanto si è prossimi alla fine del cosiddetto lockdown, ovvero alla riapertura completa di tutti i settori.

C'è da considerare inoltre che le Associazioni di Volontariato, all'atto di registrazione del proprio codice fiscale, hanno ricevuto l'indicazione di un Codice Attività: tale codice è da considerarsi come l'individuazione della tipologia di attività economica svolta dall'associazione (anche se sappiamo tutti che le associazioni non fanno attività economica...). Nella stesura dei vari DPCM che il governo ha utilizzato come atto normativo per regolamentare la pandemia da Covid-19 si è fatto riferimento proprio al Codice Ateco, ovvero il codice dell'attività economica, per definire quali categorie hanno potuto continuare a lavorare e quali invece hanno dovuto chiudere temporaneamente. Anche gli enti del terzo settore hanno dovuto seguire questa indicazione normativa e verificare di volta in volta se la propria attività poteva continuare, sia in termini di lavoro dipendente (ad esempio la segretaria dell'associazione) e sia in termini di attività per i soci.

L'Associazione di Volontariato è tenuta quindi a valutare caso per caso l'attuazione delle misure di seguito riportate, sulla base dell'evolversi della pandemia in atto e soprattutto delle disposizioni normative relative alla propria attività.

Nella fase di emergenza COVID-19 le attività di volontariato devono essere sottoposte al coordinamento dei servizi sociali territoriali, o comunque nell'ambito del coordinamento comunale, al fine di gestire i servizi in modo integrato ed efficace e di operare nel rispetto delle disposizioni vigenti di sicurezza. Le prestazioni dei volontari, per il tramite dell'ente del terzo settore al quale appartengono, dovranno essere concordate con gli enti pubblici territoriali competenti e svolte nel rispetto di tutte le misure volte a garantire la massima tutela della sicurezza e della salute dei volontari e dei beneficiari.

Il documento redatto dalla Regione Veneto ha individuato "a titolo esemplificativo" i servizi che possono considerarsi "necessari" ovvero le possibili azioni volontarie a favore di soggetti con un effettivo e immediato bisogno (necessità) non in altro modo autonomamente soddisfabile (esigenze primarie non rinviabili), da raccordarsi con il Comune:

- la consegna di generi alimentari, medicinali o di altri generi di prima necessità a domicilio (art. 1 comma 1 lett. f) DPCM 22.03.2020);
- la consegna a domicilio di dispositivi di protezione individuale, di buoni spesa e/o alimentari e dispositivi per la didattica a distanza;
- interventi di assistenza domiciliare leggera di prossimità (piccole manutenzioni, disbrigo pratiche o pagamento di bollette, igiene domestica e personale ecc.);
- l'accompagnamento sociale per situazioni non differibili (es. dell'anziano solo per una visita medica indifferibile);
- servizio di trasporto e accompagnamento (Progetto STACCO) con l'utilizzo di DPI adeguati e monouso (ad esempio mascherina chirurgica, camice, doppio guanto, visiera, copriscarpa, cuffia, ecc.) qualora venga meno il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (gestione utente trasportato) e obbligo di sanificazione dei mezzi nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente della Regione veneto n. 39 del 06.4.2020;

- le attività correlate alla rete degli empori solidali, anche attraverso consegna diretta a domicilio della borsa della spesa ad anziani soli e a persone e famiglie in difficoltà, supporto alla protezione civile nella distribuzione di merce “secca” e sigillata per gli indigenti, servizi di ascolto e consulenza solo se attuabili a distanza;
- interventi di assistenza alla persona, aiuto o supporto in strutture residenziali socioassistenziali e socioeducative, o assimilabili, in strutture di accoglienza comunque denominate, legate all’emergenza sanitaria (ad es. strutture di ospitalità per minori, famiglie, migranti, case rifugio per donne vittime di violenza, pronta accoglienza ecc.);
- supporto nelle mense (ad es. per i senza dimora);
- unità mobili/di strada rivolte a senza dimora o persone in stato di particolare fragilità (vittime di strada, dipendenze, ecc.);
- supporto alle persone in difficoltà o a rischio di isolamento, nonché alle persone in carico ai servizi sociali comunali, con attività di ascolto per via telefonica e telematica;
- attività non differibili legate alla salute degli animali d’affezione a domicilio o presso canili e gattili.

Come detto precedentemente, alla data di scrittura del presente documento è in atto la “fase 2” della gestione del rischio Covid-19 e molto probabilmente tante Associazioni di Volontariato hanno ripreso la propria attività.

E’ opportuno in questo periodo dare priorità a tutte quelle azioni a favore di soggetti con un effettivo e immediato bisogno, al quale non ci sono altri modi per soddisfarlo - esigenze primarie non rinviabili. In ogni caso le associazioni che operano durante l’emergenza, devono raccordarsi con il Comune di appartenenza.

## **INDICAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI DA PARTE DELLO SPORTELLINO SICUREZZA DEL CSV BELLUNO**

### **Modalità operative**

Le attività dovranno essere effettuate in modalità tale da garantire sempre il rispetto delle norme a tutela della salute dei volontari e dei dipendenti. I volontari degli enti del terzo settore, per la realizzazione di attività ritenute necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, possono spostarsi dalla propria residenza fino al luogo ove svolgono l’attività, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza per la salute propria e altrui.

È comunque sempre da rispettare il divieto di uscire dal proprio domicilio e di conseguenza di fare attività di volontariato, nei casi sotto riportati:

- In caso di febbre (>37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria.
- In caso di contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni.

Considerando che il Covid-19 risulta più aggressivo con l’aumentare dell’età, si raccomanda ai Presidenti delle associazioni di porre attenzione nell’impiego di volontari con età superiore ai 65 anni. Pertanto si consiglia di preferire volontari più giovani (< 65 anni).

Inoltre, è opportuno che il volontario sia in possesso della seguente documentazione, da esibire in caso di controllo delle forze dell’ordine:

- autocertificazione ministeriale barrata nella casella “situazioni di necessità”;

- dichiarazione rilasciata dall'ente del terzo settore presso il quale il volontario opera contenente la denominazione dell'associazione, la tipologia del servizio svolto, in raccordo con il Comune, le generalità del volontario, il territorio in cui si svolgerà l'attività di volontariato e l'attestazione di copertura assicurativa contro infortuni, malattie contratte durante l'attività e per danni a terzi (dichiarazione unica e valida per il servizio svolto dal volontario nell'intero periodo emergenziale).

Nel caso di associazioni con dipendenti o collaboratori è possibile attivare forme di smart working. Inoltre le attività che si svolgono devono attenersi al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Nel caso l'attività sia notevolmente ridotta o sospesa, per i dipendenti è possibile usufruire degli ammortizzatori sociali.

### **Norme di comportamento**

I volontari dovranno attenersi alle direttive e alle modalità di comportamento esplicitate nei vari testi normativi nonché alle disposizioni del servizio di igiene pubblica delle aziende sanitarie territorialmente competenti.

È fatto d'obbligo per il volontario di mantenere estrema riservatezza su eventuali informazioni che potessero essergli comunicate ai fini di un corretto svolgimento della propria prestazione.

È opportuno che il volontario sia facilmente riconoscibile dall'utenza attraverso divise o cartellino di riconoscimento o altro documento rilasciato dal Comune.

Le attività dovranno essere effettuate in modalità tale da escludere il contatto diretto e assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro. Tale personale dovrà essere dotato dei dispositivi di sicurezza individuali (mascherina, guanti, gel) e seguire le norme igienico sanitarie formulate dal Ministero della Salute e contenute anche nell'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020.

Di seguito le norme di comportamento e corretta prassi igienica:

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
- rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione)
- evitare strette di mano e abbracci
- garantire un adeguato ricambio d'aria sia della sede che dell'automezzo.

### **Dispositivi di Protezione Individuale**

L'utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale, è fondamentale per la propria e altrui salvaguardia. I volontari e le persone con cui si viene a contatto (utenti trasportati, persone a cui si consegna la spesa) devono indossare sempre, durante la propria attività, la mascherina e i guanti.

La mascherina va indossata correttamente, ossia comprendo sia la bocca che il naso.

In ogni caso è importante mantenere la distanza di sicurezza per evitare i contagi, la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

È obbligo dell'ente del terzo settore fornire ai propri volontari adeguati dispositivi di protezione individuale, secondo la normativa vigente e secondo le linee guida emesse anche dalla Regione Veneto.



### **Informazione e formazione**

È obbligo dell'ente del terzo settore, anche con il supporto dei servizi competenti in materia, fornire adeguata formazione ai volontari, anche per le vie brevi, relativamente alle attività da attuare e alle misure di prevenzione del contagio;

Per tutte le associazioni che operano durante l'emergenza epidemiologica, è fondamentale l'informazione e la formazione ai propri volontari, sulla base delle indicazioni riportate in questo documento e le indicazioni da parte dei canali ufficiali, quali la Regione, il Ministero e l'Oms.

### **Gestione di un caso sintomatico in associazione**

Nel caso in cui un volontario che ha svolto servizio in associazione, sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al presidente dell'associazione stessa.

Il presidente procede all'isolamento della persona che sviluppa i sintomi, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione Veneto (tel. 800462340 o il 118) o dal Ministero della Salute (tel. 1500).

### **INDICAZIONI PARTICOLARI PER IL PROGETTO STACCO (servizio di trasporto e accompagnamento)**

Si ricorda che il servizio di trasporto può essere garantito solo nel caso si possano rispettare le norme di comportamento e igiene, DPI e pulizia, per la salvaguardia dei volontari e degli utenti / accompagnatori.

Nel documento della Regione Veneto relativamente al progetto Stacco (servizio di trasporto e accompagnamento), si parla dell'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 39 del 06.04.2020 per la sanificazione dei mezzi di trasporto. L'ordinanza n. 39, art. 1 comma c, riporta *"mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a prevedere ad areare sempre il veicolo all'inizio e al termine di ogni nuovo trasporto di passeggeri"*

Pertanto di seguito le indicazioni per la pulizia del mezzo, che deve essere eseguita dopo ogni trasporto.

- areare l'automezzo:
- pulire l'automezzo in tutte le sue parti, ovvero tutte le parti che sono venute a contatto con l'utente/accompagnatore e/o con il volontario (ad esempio maniglia delle porte, sostegni dei passeggeri, sedili, volante, pomello del cambio, ecc);
- utilizzare se possibile, coprisedili in plastica usa e getta;
- la pulizia viene fatta con sistemi tipo pulitore a vapore caldo o con prodotti come ad esempio candeggina o soluzioni a base di alcool, spray disinfettanti.

Per garantire la distanza di sicurezza all'interno degli automezzi, si consiglia di utilizzare le indicazioni dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 - art. 2 comma c *"sia garantita la sicurezza*

*(droplet) di utenti e operatori limitando il servizio ad un numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata per difetto della capacità massima del veicolo."*

Di conseguenza, il numero massimo di passeggeri è:

- pulmino con capacità di n. 9 posti - massimo n. 4 persone;
- automezzo omologato per n. 5 persone compreso il conducente - massimo n. 2 persone.

I volontari e le persone con cui si viene a contatto (utenti trasportati, persone a cui si consegna la spesa) devono indossare sempre, durante la propria attività:

- mascherina del tipo chirurgica o del tipo FFP
- guanti monouso, da cambiare dopo ogni attività

## **ALLEGATI**

Linee guida per le attività di volontariato nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 del 10.04.2020 - Regione Veneto





Per informazioni:  
Tel. 0437 950374  
E-mail: [info@csvbelluno.it](mailto:info@csvbelluno.it)



Tel. 0437 25775  
E-mail: [comitato.intesa@csvbelluno.it](mailto:comitato.intesa@csvbelluno.it)



Data 10/4/2020 | Protocollo N° 152026/1 | Class: C.101 | Prat. | Fasc. | Allegati N°

Oggetto: **LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.**

**Ai Sindaci dei Comuni del Veneto**

**Ai Direttori generali delle Aziende Ulss del Veneto**

**Alle Prefetture del Veneto**

**Ai Presidenti dei Centri di Servizio per il volontariato del Veneto**

**Ai Presidenti degli Enti del terzo settore del Veneto**

**Al Presidente della Conferenza del volontariato**

Con la seguente informativa si ritiene, a seguito dei numerosi provvedimenti che hanno imposto limitazioni a mobilità e comportamenti di tutti i cittadini, ai fini del contenimento del COVID 19, fornire indicazioni e precisazioni utili ai soggetti del terzo settore, in particolare alle organizzazioni di volontariato, che rappresentano in questo momento una risorsa essenziale a supporto delle amministrazioni pubbliche coinvolte nella gestione dell'emergenza sanitaria e sociale, **affinché possano continuare ad operare a servizio della comunità in modo responsabile, organizzato e in sicurezza.**

Per tutta la durata dell'emergenza **dev'essere riconosciuta, sostenuta e garantita alla fascia di popolazione più debole, con fragilità sia sociali che economiche, la possibilità di fruire di servizi di supporto assistenziale offerti dalla realtà del volontariato, nell'ambito della programmazione degli interventi sociali di competenza del Comune.** Tali prestazioni rientrano tra i "servizi necessari", funzionali a fronteggiare l'emergenza, ai sensi del DPCM del 22.03.2020, così come modificato dal DPCM del 25.03.2020, nel cui allegato 1 sono ricompresi i "Servizi di assistenza sociale residenziale" e di "Assistenza sociale non residenziale".

**Le prestazioni dei volontari, per il tramite dell'ente del terzo settore al quale appartengono, dovranno essere concordate con gli enti pubblici territoriali competenti e svolte nel rispetto di tutte le misure volte a garantire la massima tutela della sicurezza e della salute dei volontari e dei beneficiari.**

Queste misure devono essere lette in combinato disposto con le restrizioni imposte alla mobilità delle persone, ovvero al divieto di spostarsi da un Comune a un altro e anche all'interno dello stesso Comune, **salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.**

### **Coordinamento generale**

Con DPGR n. 24 del 23.02.2020 è stato dichiarato lo "stato di crisi" dell'intero territorio regionale e riconosciuta l'attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile, per garantire il coordinamento e l'assistenza agli Enti Locali nell'intervento di soccorso e

*Area Sanità e Sociale*  
**Direzione Servizi Sociali**  
Rio Novo Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia  
Tel. 041 2791400 / 1421 / 1379 – Fax 041 2791369  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



superamento dell'emergenza, anche mediante l'attivazione del Volontariato, ove necessario, in affiancamento all'opera delle strutture periferiche regionali, nonché delle Amministrazioni provinciali e comunali.

Secondo la direttiva del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, **presso ogni Comune è attivato un Centro Operativo Comunale - COC** al quale risponde sia il volontariato di protezione civile che il volontariato nella sua accezione più ampia. **Tra le competenze affidate al Comune ci sono l'individuazione dei bisogni e delle priorità di intervento, l'attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati, nonché la pianificazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti confezionati...), eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI.**

**Nella fase di emergenza COVID-19 le attività di volontariato devono essere sottoposte al coordinamento dei servizi sociali territoriali, o comunque nell'ambito del coordinamento comunale, al fine di gestire i servizi in modo integrato ed efficace e di operare nel rispetto delle disposizioni vigenti di sicurezza.**

Date le difficoltà riscontrate dagli enti del terzo settore attivi sul territorio, anche in termini di supporto organizzativo e logistico, **si chiede la massima collaborazione dei COC e, qualora non istituiti, dei servizi territoriali sociali, nel coinvolgimento degli stessi per l'attivazione, la pianificazione e l'organizzazione dei servizi assistenziali (individuati a titolo esemplificativo nell'apposito paragrafo del presente documento), anche attraverso il coinvolgimento dei Centri di Servizio per il Volontariato**, alcuni dei quali operano anche in partenariato con altri soggetti del terzo settore, presenti in ogni provincia e strutturati al fine di rappresentare per i centri operativi comunali, in coordinamento con la protezione civile, punto di riferimento territoriale, fonte di reperimento di risorse umane e rilevatore di necessità e bisogni.

### **Centri di Servizio per il Volontariato del Veneto**

I sette Centri di Servizio per il Volontariato si sono riprogrammati, nel rispetto della funzione loro attribuita dalla norma, per proporsi, quale elemento di cerniera tra Comune e Volontariato, organizzato e non, per attività di sensibilizzazione e ricerca di nuovi volontari (sulla base delle effettive necessità e su segnalazione degli organismi di coordinamento comunale), per la formazione degli stessi, anche in relazione ai comportamenti da tenere ai fini del contenimento del COVID 19, per azioni di impulso e coordinamento di specifiche iniziative, anche a carattere innovativo, di ascolto e sostegno telefonico, nonché per l'espletamento dell'attività ordinaria in modalità telematica.

E' utile, in un'ottica di sinergia e di coordinamento delle attività da svolgere, che gli enti comunichino ai CSV territorialmente competenti, la disponibilità dei loro volontari al fine di mappare la disponibilità e di renderla funzionale ai COC o ai servizi sociali territoriali.

Sul portale di ognuno dei sette CSV è attiva una sezione interamente dedicata al COVID 19, dove sono reperibili informazioni utili, rassegne stampe quotidiane sulla vita sociale del territorio nella fase emergenziale, campagne di sensibilizzazione e aggiornamenti in tempo reale, anche di carattere normativo,

*Area Sanità e Sociale*

**Direzione Servizi Sociali**

Rio Novo Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia

Tel. 041 2791400 / 1421 / 1379 – Fax 041 2791369

[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



progetti specifici, nonché una mappa interattiva che raccoglie i servizi attivati dagli enti in risposta all'emergenza.

## Attività di volontariato

### Richiamate:

- tutte le normative recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché circolari e ordinanze ministeriali vigenti in termini di sicurezza, igienico-sanitario e protezione assunte per fronteggiare l'emergenza sanitaria in essere,
- la Circolare Min. Interno del 12.03.20 per la parte in cui specifica che *"gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici..., rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro"*,
- la circolare ministeriale n. 1 del 27.03.2020 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale che fornisce indicazioni affinché il Sistema dei Servizi Sociali continui a garantire se non addirittura a rafforzare i servizi che possono contribuire alla migliore applicazione delle direttive del Governo e a mantenere la massima coesione sociale di fronte alla sfida dell'emergenza, assicurando la tutela sanitaria degli operatori e degli stessi beneficiari,
- le disposizioni contenute nel DPCM "Io resto a casa" laddove la sospensione concerne "soltanto le attività dei servizi diurni con finalità meramente ludico ricreative o di socializzazione o animazione che non costituiscono servizi pubblici essenziali",
- il principio generale di attività correlate a servizi pubblici essenziali, volti a garantire il diritto alla salute o ad altri diritti fondamentali della persona nel rispetto delle norme volte a prevenire il contagio,
- il DPCM 11 marzo 2020 che rimette in capo alle Regioni la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata ad assicurare i servizi minimi essenziali,
- le ordinanze del Presidente della Regione Veneto nn. 28/2020, 29/2020, 30/2020 34/2020, 36/2020, 37/2020 e 39/2020,
- la nota dirigenziale Prot. n. 135771 del 27.03.2020 della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria della Regione Veneto, che consente alle persone con grave disabilità intellettive disturbi dello spettro autistico e patologie psichiatriche ad elevata necessità di supporto di uscire dalla propria abitazione con l'assistenza necessaria di un accompagnatore, provvisto della documentazione meglio precisata nella nota e limitando l'uscita allo stretto necessario, previa adozione di tutte le misure di prevenzione raccomandate dalla normativa vigente,
- la nota dirigenziale n. 136309 del 27.03.2020 con la quale la Direzione Protezione civile e Polizia Locale fornisce indicazioni per l'impiego dei volontari di protezione civile appartenenti alle Organizzazioni iscritte all'Albo della Regione del Veneto nell'ambito dell'emergenza da Covid-19,

Area Sanità e Sociale  
Direzione Servizi Sociali

Rio Novo Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia  
Tel. 041 2791400 / 1421 / 1379 – Fax 041 2791369  
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



trasmessa alle Prefetture, alle province, ai Comuni e per le vie brevi alla organizzazioni di volontariato di protezione civile (reperibile in calce alla lettera),

si elencano di seguito, "a titolo esemplificativo" i servizi che possono considerarsi "necessari" ovvero le possibili azioni volontarie a favore di soggetti con un effettivo e immediato bisogno (necessità) non in altro modo autonomamente soddisfabile (esigenze primarie non rinviabili), da raccordarsi con il Comune:

- la consegna di generi alimentari, medicinali o di altri generi di prima necessità a domicilio (art. 1 comma 1 lett. f) DPCM 22.03.2020);
- la consegna a domicilio di dispositivi di protezione individuale, di buoni spesa e/o alimentari e dispositivi per la didattica a distanza;
- interventi di assistenza domiciliare leggera di prossimità (piccole manutenzioni, disbrigo pratiche o pagamento di bollette, igiene domestica e personale ecc.);
- l'accompagnamento sociale per situazioni non differibili (es. dell'anziano solo per una visita medica indifferibile);
- servizio di trasporto e accompagnamento (Progetto STACCO) con l'utilizzo di DPI adeguati e monouso (ad esempio mascherina chirurgica, camice, doppio guanto, visiera, copriscarpa, cuffia, ecc.) qualora venga meno il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (gestione utente trasportato) e obbligo di sanificazione dei mezzi nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente della Regione veneto n. 39 del 06.4.2020;
- le attività correlate alla rete degli empori solidali, anche attraverso consegna diretta a domicilio della borsa della spesa ad anziani soli e a persone e famiglie in difficoltà, supporto alla protezione civile nella distribuzione di merce "secca" e sigillata per gli indigenti, servizi di ascolto e consulenza solo se attuabili a distanza;
- interventi di assistenza alla persona, aiuto o supporto in strutture residenziali socioassistenziali e socioeducative, o assimilabili, in strutture di accoglienza comunque denominate, legate all'emergenza sanitaria (ad es. strutture di ospitalità per minori, famiglie, migranti, case rifugio per donne vittime di violenza, pronta accoglienza ecc.);
- supporto nelle mense (ad es. per i senza dimora);
- unità mobili/di strada rivolte a senza dimora o persone in stato di particolare fragilità (vittime di strada, dipendenze, ecc.);
- supporto alle persone in difficoltà o a rischio di isolamento, nonché alle persone in carico ai servizi sociali comunali, con attività di ascolto per via telefonica e telematica;
- attività non differibili legate alla salute degli animali d'affezione a domicilio o presso canili e gattili.

## Modalità operative

Le attività dovranno essere effettuate in modalità tale da escludere il contatto diretto e assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro. Tale personale dovrà essere dotato dei dispositivi di sicurezza individuali (mascherina, guanti, gel) e seguire le norme igienico sanitarie formulate dal Ministero della Salute e contenute anche nell'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020.

Area Sanità e Sociale  
Direzione Servizi Sociali  
Rio Novo Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia  
Tel. 041 2791400 / 1421 / 1379 – Fax 041 2791369  
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it





## Mobilità e sicurezza dei volontari

E' garantita la mobilità dei volontari degli enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/17 per la realizzazione di attività ritenute necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza per la salute propria e altrui e delle indicazioni contenute nella nota Prot. 136309/2020 della Direzione della Protezione civile e Polizia Locale, sopra richiamata, in particolare anche per le attività espletate dai volontari con età superiore ai 65 anni.

**Il volontario dev'essere in possesso della seguente documentazione, da esibire in caso di controllo delle forze dell'ordine:**

- autocertificazione ministeriale barrata nella casella "situazioni di necessità";
- dichiarazione rilasciata dall'ente del terzo settore presso il quale il volontario opera contenente la denominazione dell'associazione, la tipologia del servizio svolto, **in raccordo con il Comune**, le generalità del volontario, il territorio in cui si svolgerà l'attività di volontariato e l'attestazione di copertura assicurativa contro infortuni, malattie contratte durante l'attività e per danni a terzi (**dichiarazione unica e valida per il servizio svolto dal volontario nell'intero periodo emergenziale**).

**E' obbligo dell'ente del terzo settore, anche con il supporto dei servizi competenti in materia, fornire:**

- **adeguata formazione ai volontari, anche per le vie brevi, relativamente alle attività da attuare e alle misure di prevenzione del contagio;**
- **un KIT dedicato all'attività da svolgere per un supporto operativo, di protezione minima e di comunicazione (mascherina, guanti, gel, cellulare, ecc.);**
- **DPI adeguati laddove siano richiesti.**

**I volontari dovranno attenersi alle direttive e alle modalità di comportamento esplicitate nell'Allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 nonché alle disposizioni del servizio di igiene pubblica delle aziende sanitarie territorialmente competenti.**

**E' fatto d'obbligo per il volontario di mantenere estrema riservatezza su eventuali informazioni che potessero essergli comunicate ai fini di un corretto svolgimento della propria prestazione.**

**E' opportuno che il volontario sia facilmente riconoscibile dall'utenza attraverso divise o cartellino di riconoscimento o altro documento rilasciato dal Comune.**

Per ogni ulteriore informazione consultare le FAQ disponibili nel sito del Ministero della Salute e al seguente link <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

Per consultare il testo integrale della nota della Direzione Protezione civile:

[https://www.regione.veneto.it/documents/90748/397875/Indicazioni\\_volontariato.pdf/1621a06a-b6e4-4169-b11f-1eedb7711d91](https://www.regione.veneto.it/documents/90748/397875/Indicazioni_volontariato.pdf/1621a06a-b6e4-4169-b11f-1eedb7711d91)

Il Direttore  
Dott. Fabrizio Garbin

U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale  
Dott.ssa Maria Carla Midena

Area Sanità e Sociale  
**Direzione Servizi Sociali**  
Rio Novo Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia  
Tel. 041 2791400 / 1421 / 1379 – Fax 041 2791369  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)